

Codice A1406A

D.D. 10 febbraio 2016, n. 69

Accreditamento provider di formazione anno 2016 - passaggio provider alla fase definitiva e proroga fase sperimentale

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.L.vo 502/92, nel quale, all'art. 16 quater, si ribadisce la necessità, per gli operatori sanitari, di partecipare alle attività di formazione continua, considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale;

Viste le indicazioni emanate in materia di Educazione Continua in Medicina dalla Conferenza Stato Regioni in data 5 novembre 2009, e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, e in data 19 aprile 2012;

Considerato che la Conferenza Stato Regioni stabilisce, tra l'altro, che debba essere istituito un albo regionale dei provider di formazione;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 7-2208 del 22 giugno 2011 di approvazione del nuovo disegno regionale per la formazione continua in sanità e dei relativi organismi di governo, nonché di definizione del passaggio dall'accREDITamento degli eventi all'accREDITamento dei provider, dal mese di gennaio 2012 si è dato avvio alla fase di accREDITamento dei provider pubblici e privati per il biennio sperimentale 2012/2013, poi prorogato ad un triennio con successiva determinazione dirigenziale n. 375 del 16/05/2013;

Che con la stessa Determina Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011 veniva demandata ad ulteriori atti dirigenziali l'autorizzazione periodica ad operare, in qualità di provider di formazione, ai richiedenti l'accREDITamento regionale;

Considerato che per il passaggio dall'accREDITamento "sperimentale" all'accREDITamento definitivo dei provider regolarmente accREDITati, secondo quanto indicato negli allegati alla su citata D.D. n. 1002 del 16/12/2011, sono previste visite "ispettive" e sopralluoghi che accertino la regolarità della documentazione presentata e l'osservanza dei requisiti minimi richiesti;

Dato atto che i provider accREDITati, in fase di scadenza per il periodo "sperimentale", risultano così suddivisi:

- Provider che non hanno ricevuto la visita ispettiva, di cui all'allegato 1 alla presente Determinazione;
- Provider per i quali si rende necessaria la ripetizione della visita ispettiva per richiesto adeguamento ai criteri standard previsti dal manuale di accREDITamento, di cui all'allegato 2 alla presente Determinazione;
- Provider ancora in fase di valutazione, di cui all'allegato 3 alla presente Determinazione;

Dato atto che si rende pertanto necessario procedere alla proroga della fase "sperimentale" per un ulteriore periodo massimo di un anno a favore dei provider elencati negli allegati 1-2-3 su citati, parte integrante del presente atto;

Visto che i provider elencati nell'allegato 4 alla presente determinazione, previa regolare visita ispettiva, sono risultati in regola e congruenti con quanto richiesto in fase di accREDITamento regionale;

Ritenuto pertanto di procedere all'accreditamento definitivo per i succitati provider di cui all'allegato 4;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165

Vista la L.R. 23 del 28/07/2008, articoli 17 e 18

Visto il D.lgs. n. 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92

Visto l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e successivo Regolamento Applicativo del 13/01/2010

Vista la L.R. 16 marzo 1998 n. 10, così come modificata da L. R. 22/2009

Vista la DGR n. 7 –2208 del 22/06/2011

Vista la D.D. n. 1002 del 16/12/2011

DETERMINA

- di prorogare, per i motivi di cui in narrativa, la fase di accreditamento “sperimentale” per un ulteriore periodo massimo di un anno a favore dei provider elencati negli allegati 1-2-3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio da provider “sperimentale” a provider definitivo a favore dei provider di cui all'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 33/2013.

IL DIRIGENTE
Claudio BACCON